

tasse, non pagherà nulla per quest'autorizzazione, e chi paga tasse non avrà poi ad incontrare una spesa molto rilevante.

Io quindi prego la Camera a voler accettare il nuovo articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito il numero 10.

PIANCIANI. Ho domandato la soppressione.

PRESIDENTE. Chi vuole la soppressione, voterà contro: non si mette mai ai voti una proposta negativa.

CASATI. Quantunque, per ottenere anche le dispense ecclesiastiche, sia necessario di pagare una tassa, e che questa tassa sia il più delle volte assai grave, ed anzi quasi arbitraria, tuttavia i poveri ottengono talvolta di esserne esenti.

Ora, potrebbe fare cattiva impressione, specialmente nelle popolazioni rurali, che quella dispensa, che si può ottenere gratuitamente dall'autorità ecclesiastica, si dovesse assolutamente pagare allo Stato. È ben vero che la Commissione dice: siccome la tassa è proporzionale, così quello che è povero non la pagherà. Se fosse proporzionale ai redditi effettivi della famiglia, allora non la pagherà; ma essendo proporzionale all'ammontare della tassa fondiaria e mobiliare, vi può benissimo essere quella famiglia che, quantunque povera, perchè carica di debiti, non potrebbe pagare, non permettendoglielo i suoi mezzi.

Io vorrei, per conseguenza, proporre il seguente emendamento:

« Si potrà concedere la dispensa dal pagamento della tassa per motivo di povertà, dietro conferma però del procuratore del Re presso il tribunale nel circondario dove il matrimonio deve celebrarsi. »

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta.

MARTELLI-BOLOGNINI. Mi rincresce di discordare da una parte dalla Commissione, ma io credo che non si possa accettare la proposta dell'onorevole Casati.

Il rimettere al procuratore del Re di decidere se un individuo debba o no essere esonerato da una tassa, oltrechè è un procedere nuovo affatto in tutte le leggi d'imposta, perchè il procuratore del Re non c'entra per nulla in materia di tasse, l'emendamento lo costituisce in tali condizioni che non so con quale criterio il procuratore del Re possa effettivamente conoscere le condizioni finanziarie di una famiglia.

Quindi io prego l'onorevole Casati a ritirare la sua proposta.

SARTORETTI. Osservo che questa tassa in ogni caso è calcolata molto disugualmente, secondo l'eventuale sopravvivenza di un dato numero di ascendenti.

Supponiamo che gli sposi abbiano vivente ciascuno uno dei genitori, la tassa da pagarsi sarà corrispondente ad un quarto dell'imposta fondiaria e di ricchezza mobile di ciascuno dei due sposi; ma se ciascuno dei due sposi non hanno patrimonio proprio, e se esistono i quattro avoli, io domando se debbono pagare otto quarti,

Io non comprendo come si possa prescindere da pensiero di rendere eguale questa tassa per tutti i casi.

Ad ogni modo desidero una dichiarazione della Commissione, e dichiaro che mi associo a coloro che hanno proposto la soppressione di quest'articolo, votando contro il medesimo.

PUCCIONI, relatore. Io non comprendo tutti questi dubbi che sollevò quest'articolo, che mi pare sia concepito in termini così chiari da non autorizzare tutte queste interpretazioni che si vanno facendo.

Che cosa dice l'articolo?

Dice: la tassa sarà liquidata in ragione del quarto dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta per l'anno precedente ai richiedenti, se maggiori d'età od emancipati.

In questo caso non si potranno mai compulsare per il pagamento della tassa gli ascendenti, come mostrava di dubitare l'onorevole Sartoretti.

La legge dice: « Se i richiedenti sono maggiori di età o emancipati, e se, vivendo separatamente dai loro genitori, o, in mancanza di questi, dagli ascendenti, fossero a capo di un patrimonio loro proprio. »

Vede dunque l'onorevole Sartoretti e gli altri colleghi che dubitavano intorno a questa disposizione, che la Commissione si è studiata di stabilire che la tassa colpisca il patrimonio dei richiedenti quando essi sono maggiori di età o emancipati, e quando hanno un patrimonio particolare; ma, qualora questo patrimonio particolare non lo abbiano, allora la liquidazione si dovrà fare a carico del patrimonio presuntivo delle persone che avrebbero dovuto prestare il consenso per il matrimonio.

Ed a questo proposito mi piace avvertire che nel progetto è occorso un errore, laddove dice nel secondo paragrafo: *imposti ai richiedenti e ai loro genitori*, deve dirsi: *o ai loro genitori*, e in mancanza di questi agli ascendenti più prossimi. È difficile che siano tutti nello stesso grado; se vi fossero, pagheranno.

Ad ogni modo poi, parmi che nell'applicazione della legge si dovrà tener conto di quell'ascendente il quale, tenendo luogo di padre, sarebbe dalla legge incaricato di prestare il consenso al matrimonio.

Date queste spiegazioni, parmi che l'articolo non giustifichi tutti i dubbi che sono stati sollevati.

Debbo poi dichiarare che mi duole di essere in minoranza di fronte agli altri membri presenti della Commissione rispetto all'emendamento dell'onorevole Casati. Io ho dichiarato per parte mia, e intendevo di fare una dichiarazione individuale, che non avrei avuto difficoltà di accettare quella proposta, che però vi avrei introdotta una semplice modificazione, non vorrei cioè che l'azione del Governo fosse legata al parere del procuratore del Re. Se il parere del procuratore del Re fosse richiesto, sarebbe utile; ma l'obbligo di richiederlo mi parrebbe eccessivo.

PRESIDENTE. Venne presentato un altro emenda-